

La pensione sociale spetta a chi rifiuta il mantenimento?

(Fonte: <https://www.laleggepertutti.it/>)

L'assegno di divorzio rientra nel calcolo per ottenere la pensione sociale? Cosa succede in caso di separazione simulata?

Poniamo il caso di due coniugi che si separino consensualmente o che fingano di separarsi. Quello economicamente più debole rinuncia all'assegno di mantenimento che l'altro vorrebbe erogargli e, successivamente, presenta domanda all'Inps per ottenere la pensione sociale, ossia la prestazione assistenziale che lo Stato riconosce ai poveri. Ne avrebbe comunque diritto? In altri termini, **la pensione sociale spetta a chi rifiuta il mantenimento?**

La questione è molto più delicata di quanto non possa, a prima vista, apparire. Questo perché, a volte, le separazioni sono simulate: vengono cioè effettuate solo al fine di scomporre il nucleo familiare, avere due Isee separati e, quindi, abbassare la soglia di ricchezza individuale. In una situazione del genere, è più facile rientrare nelle categorie dei "poveri" e quindi presentare i famosi requisiti soggettivi richiesti dalla legge per le prestazioni socio-assistenziali: non solo la pensione sociale ma anche i numerosi contributi riconosciuti da Stato, Regioni e Comuni. Per stabilire però se il rifiuto dell'assegno divorzile influenzi la domanda della pensione sociale bisogna partire da una questione preliminare: verificare cioè se, a monte, il reddito percepito attraverso il mantenimento dall'ex coniuge si calcola ai fini della pensione sociale oppure è del tutto ininfluenza.

Indice

- [1 L'assegno di mantenimento si calcola ai fini della pensione sociale?](#)
- [2 Chi rinuncia al mantenimento può presentare domanda per l'assegno sociale?](#)
- [3 Approfondimenti](#)

L'assegno di mantenimento si calcola ai fini della pensione sociale?

Sul punto, la giurisprudenza [1] ha sempre dato risposta affermativa: i redditi derivanti dall'assegno di mantenimento (in caso di separazione) o dall'assegno divorzile (in caso di divorzio) rientrano nel calcolo della ricchezza del richiedente. Il che significa che possono influenzare la concessione dell'assegno sociale.

Dunque, l'assegno di divorzio o di mantenimento rientra fra i "redditi propri" dei quali, ai sensi della legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 26, occorre tener conto al fine di accertare, in relazione al limite massimo stabilito dalla legge, la sussistenza o meno, in capo all'ex coniuge che percepisce l'assegno stesso, del **diritto alla pensione sociale** e la misura di tale beneficio. Del resto, la pensione sociale - come specificato dai giudici - integra una prestazione

assistenziale di natura meramente sussidiaria, volta a soccorrere i cittadini (ultrasessantacinquenni) sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. E non può coesistere di certo con un assegno di mantenimento o divorzile elevato.

Chi rinuncia al mantenimento può presentare domanda per l'assegno sociale?

Detto ciò possiamo passare al secondo problema: la rinuncia agli alimenti fatta dal coniuge economicamente più debole in sede di **separazione o divorzio consensuale** può impedire di ottenere la pensione sociale? La risposta fornita dalla giurisprudenza è negativa. In altri termini, secondo i tribunali e la stessa Cassazione [2], chi si separa - sia che ciò avvenga in via concordata che giudiziale - e non chiede il mantenimento può comunque **presentare domanda per ottenere la pensione sociale**. E ciò perché lo «stato di bisogno economico» richiesto dalla legge per la presentazione della domanda all'Inps non deve essere «incolpevole». Al contrario, «la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività».

È chiaro che spetterà poi alle autorità verificare se, dietro la separazione, non vi sia un tentativo di frode ai danni dello Stato, cosa ad esempio accertabile se, indipendentemente dalla residenza dichiarata dagli ex coniugi, i due **continuano a vivere insieme**. Dunque, se da un lato l'assegno sociale non può disconoscersi a chi rinuncia agli alimenti dall'ex coniuge, ciò non esclude una successiva revoca nel caso in cui i controlli dimostrino un intento simulatorio delle parti.

Come chiarito dalla giurisprudenza [3], il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335 prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.

Approfondimenti

[L'assegno di mantenimento condiziona l'assegno sociale?](#)

[Chi rinuncia al mantenimento può avere l'assegno sociale?](#)

Note

[1] Trib. Roma, Sez. lavoro, sentenza, 21 gennaio 2022, n. 495.

[2] Cass. ord. n. 29109 del 06.10.2022.

[3] Trib. Lucca, sent. n. 178/2022.